

Bruxelles, 13 giugno 2025
(OR. en)

10274/25
ADD 12

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0163 (NLE)**

**AELE 52
CH 18
MI 395
ESPACE 47**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 308 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 308 annex.

All.: COM(2025) 308 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 308 final

ANNEX 12

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi
intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali
con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo
sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera
all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale**

Dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera

Dichiarazioni comuni che accompagnano il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA CITTADINANZA DELL'UNIONE

Il concetto di cittadinanza dell'Unione introdotto dal Trattato di Maastricht (attualmente articolo 9 del Trattato sull'Unione europea e articolo 20, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) non ha equivalenti nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Ne consegue che l'integrazione della direttiva 2004/38/CE nell'Accordo, fatte salve le eccezioni stabilite nell'Accordo stesso, non pregiudica la valutazione della pertinenza, per l'Accordo, della futura legislazione dell'Unione e della futura giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, precedenti o successive alla firma dell'Accordo, basate sul concetto di cittadinanza dell'Unione. Tale rilevanza è determinata in conformità con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, disposizioni del Protocollo istituzionale dell'Accordo comprese.

L'Accordo non costituisce una base giuridica per i diritti politici dei cittadini degli Stati membri e della Svizzera.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO DEI DIRITTI
CONFERITI DALLA DIRETTIVA 2004/38/CE

Le parti contraenti confermano l'obiettivo comune di prevenire e contrastare l'abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE¹, in conformità con l'articolo 35 della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sociale.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL RIFIUTO DELL'ASSISTENZA SOCIALE E SULLA CESSAZIONE DEL SOGGIORNO
PRIMA DI ACQUISIRE IL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Le parti contraenti concordano che i cittadini dell'Unione e i cittadini svizzeri non debbano diventare un onere irragionevole per i sistemi di assistenza sociale rispettivamente della Svizzera e degli Stati membri. Per tale ragione le parti contraenti possono:

- (i) negare l'accesso all'assistenza sociale, nei primi tre mesi di soggiorno, a chi non è lavoratore dipendente o autonomo oppure a chi non è una persona che mantiene la qualità di lavoratore dipendente o autonomo e ai relativi familiari, senza procedere a una valutazione individuale della situazione della persona;
- (ii) negare l'assistenza sociale a chi non esercita un'attività economica e non rispetta il requisito di disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari;

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), quale applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

- (iii) negare l'assistenza sociale a chi è in cerca di lavoro per la prima volta e a chi non mantiene la qualità di lavoratore dipendente o autonomo, senza procedere a una valutazione individuale della situazione della persona.

Conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2004/38/CE¹, la Svizzera e gli Stati membri possono allontanare le persone che non soddisfano più i requisiti per beneficiare di un diritto di soggiorno, come coloro che non hanno più la qualità di lavoratore dipendente o autonomo e non godono di diritti di soggiorno in virtù di altre disposizioni della direttiva. Per mantenere la qualità di lavoratore, i lavoratori dipendenti o autonomi divenuti involontariamente disoccupati, salvo quelli temporaneamente inabili al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio, sono tenuti a registrarsi come persone in cerca di lavoro presso gli uffici di collocamento competenti e soddisfare i requisiti per rimanere registrati come persone in cerca di lavoro presso i servizi pubblici di collocamento, a condizione che tali requisiti non siano discriminatori. In questo contesto, lo Stato ospitante può tenere conto, caso per caso e applicando lo stesso requisito ai propri cittadini, del fatto che una persona in cerca di lavoro collabori a tutti gli effetti in buona fede con il competente ufficio al fine di rientrare nel mercato del lavoro. L'obiettivo di tale collaborazione è far sì che la persona in cerca di lavoro trovi un impiego entro un termine ragionevole.

Quanto precede deve essere applicato in conformità con il principio della proporzionalità.

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), quale applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA NOTIFICA DELLE ASSUNZIONI

Le parti contraenti concordano che l'allineamento dinamico agli atti giuridici dell'Unione da parte della Svizzera nel settore della libera circolazione delle persone non debba pregiudicare l'applicazione di obblighi amministrativi proporzionati e non discriminatori nei confronti dei datori di lavoro affinché notifichino le assunzioni alle autorità, come nel caso della procedura svizzera di notifica per attività lucrativa di breve durata, volta a consentire alle autorità competenti di svolgere controlli efficaci del mercato del lavoro.

Tali obblighi amministrativi non devono pregiudicare il diritto di soggiorno delle persone, nemmeno ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE

Le parti contraenti prendono atto che tutti gli Stati membri e la Svizzera sono parte della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea e confermano di rispettare, nel quadro dell'attuazione dell'Accordo, tale Convenzione nella versione in vigore alla data della firma del protocollo di modifica.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI POSTI DI LAVORO VACANTI

L'allineamento dinamico della Svizzera all'acquis di EURES non deve interferire con la legislazione nazionale che attua l'articolo 121a della Costituzione federale svizzera, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro svizzeri di annunciare i posti vacanti in professioni specifiche con un livello di disoccupazione superiore alla media presso l'ufficio regionale di collocamento (URC) prima che i posti vacanti siano resi pubblici e trasmessi al portale EURES.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI OBIETTIVI COMUNI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINO A 90 GIORNI DI LAVORO EFFETTIVO E DI GARANZIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI DISTACCATI

La Svizzera e l'Unione condividono l'obiettivo comune di garantire ai propri cittadini e ai propri operatori economici condizioni eque per la libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (compreso il distacco dei lavoratori), garantendo al contempo i pieni diritti dei lavoratori.

La Svizzera e l'Unione condividono l'idea che siano necessari controlli proporzionati e non discriminatori per garantire la libera prestazione di servizi e l'applicazione corretta ed efficace delle norme che tutelano i lavoratori, prevenendo abusi ed elusioni

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI SISTEMI DI CONTROLLO EFFICACI,
COMPRESO IL SISTEMA DI ESECUZIONE DUALE DELLA SVIZZERA

Le Parti contraenti dichiarano che i sistemi di controllo messi in atto dalla Svizzera e dagli Stati membri dovrebbero essere adeguati, efficaci e non discriminatori. Gli organi competenti per l'esecuzione secondo la legislazione nazionale devono effettuare controlli efficaci sul loro territorio per garantire la conformità alle norme e alle prescrizioni applicabili. La responsabilità di effettuare controlli efficaci per garantire la conformità alle norme e alle prescrizioni spetta alle autorità designate e agli altri organi di controllo e di esecuzione pertinenti secondo la legislazione nazionale, che, come nel caso della Svizzera, possono includere le parti sociali, in conformità con il sistema di esecuzione duale svizzero. Ciò garantisce che i poteri di controllo e di sanzione di questi enti siano mantenuti e rispettati. I controlli dovrebbero essere effettuati in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL PRINCIPIO
DELLA "PARITÀ DI RETRIBUZIONE PER LO STESSO LAVORO NELLO STESSO LUOGO"
E SU UN LIVELLO PROPORZIONATO E ADEGUATO
DI TUTELA DEI LAVORATORI DISTACCATI

Considerando il loro obiettivo comune di sostenere il principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo" e che la Svizzera applica questo principio dall'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002 e ne ha rafforzato l'attuazione negli ultimi anni sulla base di un'analisi oggettiva dei rischi e della proporzionalità dei controlli, la Svizzera e l'Unione possono entrambe garantire un livello di protezione proporzionato e adeguato. Il loro obiettivo è quello di garantire la libertà di fornire servizi, assicurando al contempo un'applicazione equa ed efficace delle prescrizioni, prevenendo così qualsiasi caso di abuso o elusione.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA
ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

La Svizzera deve poter continuare a partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea del lavoro in qualità di osservatore, fatti salvi gli accordi di lavoro che l'Autorità potrebbe stabilire con la Svizzera in linea con l'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1149¹.

¹ Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21), comprese le successive modifiche.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL SISTEMA DI REGISTRAZIONE A FINI DICHIARATIVI
DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Le parti contraenti convengono che, qualora dovesse prendere in considerazione la possibilità di registrare i lavoratori frontalieri a fini dichiarativi conformemente all'articolo 7a dell'Accordo, la Svizzera dovrebbe discuterne con gli Stati membri confinanti nelle sedi bilaterali opportune. Tali discussioni non devono dare luogo a disparità di trattamento tra i lavoratori frontalieri contemplati dall'Accordo né pregiudicarne i diritti e gli obblighi secondo l'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'INCLUSIONE DI DUE ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE
NELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO

Le parti contraenti concordano che il regolamento (UE) 2024/2747¹ rientri parzialmente nel campo di applicazione dell'Accordo. Convengono inoltre che il Comitato misto adotti le misure necessarie per assicurare l'integrazione di tale regolamento nell'allegato I dell'Accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'Accordo. L'integrazione deve tenere conto del carattere orizzontale del regolamento e di potenziali collegamenti con altri accordi bilaterali conclusi tra le parti contraenti.

¹ Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024).

Le parti contraenti concordano che la direttiva (UE) 2024/2841¹ rientri nel campo di applicazione dell'Accordo. Convengono inoltre che il Comitato misto adotti le misure necessarie per assicurare l'integrazione di tale direttiva nell'allegato I dell'Accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
CHE ACCOMPAGNA IL PROTOCOLLO SUGLI AIUTI DI STATO
DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

Se la Commissione europea concede, sotto qualsiasi forma, un sostegno finanziario che non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi del presente Protocollo e che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, la Svizzera può richiedere consultazioni per discutere la questione.

¹ Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (GU L, 2024/2841, 14.11.2024)

DICHIARAZIONE COMUNE
CHE ACCOMPAGNA IL PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO FRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO DI MERCI
E DI PASSEGGERI SU STRADA E PER FERROVIA

1. Le Parti contraenti prendono atto del fatto che il diritto dell'UE applicabile consente agli organismi nazionali indipendenti di ripartizione delle capacità di essere competenti per l'assegnazione dei tracciati in modo non discriminatorio.

Le Parti contraenti prendono atto del fatto che, conformemente alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32), la gestione del traffico rimane di competenza dei gestori nazionali dell'infrastruttura.

2. Le Parti contraenti prendono atto del fatto che, fatte salve le rispettive regole di concorrenza, il diritto dell'UE applicabile non osta a che i raggruppamenti internazionali effettuino servizi internazionali, compresi quelli in parte composti da prestazioni che contribuiscono all'orario cadenzato.
3. Le Parti contraenti si impegnano a prorogare, a intervalli di tre anni, le misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea previste dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), fatte salve le rispettive decisioni del Comitato misto.

DICHIARAZIONE COMUNE
CHE ACCOMPAGNA IL PROTOCOLLO SUGLI AIUTI DI STATO
DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO DI MERCI
E DI PASSEGGERI SU STRADA E PER FERROVIA

Se la Commissione europea concede, sotto qualsiasi forma, un sostegno finanziario che non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi del presente Protocollo e che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, la Svizzera può richiedere consultazioni per discutere la questione.

DICHIARAZIONE COMUNE
CHE ACCOMPAGNA L'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULL'ENERGIA ELETTRICA

Se la Commissione europea concede, sotto qualsiasi forma, un sostegno finanziario che non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi del presente Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica e che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, la Svizzera può richiedere consultazioni per discutere la questione.

Dichiarazioni di cui all'articolo 2(3), della decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA
SULLE MISURE DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI
NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA
PER ATTIVITÀ LUCRATIVA DI BREVE DURATA

La Svizzera dichiara che, alla luce delle soluzioni sul distacco dei lavoratori descritte nell'allegato I dell'Accordo e della dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni, all'occorrenza adotterà misure per garantire che i lavoratori autonomi non eludano tali norme

Dichiarazione che accompagna l'accordo
tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla salute

DICHIARAZIONE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA
ALL'INCLUSIONE PER ANALOGIA DEGLI ELEMENTI ISTITUZIONALI
NELL'ACCORDO SULLA SANITÀ

La Confederazione svizzera dichiara che gli elementi istituzionali comuni agli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa la Svizzera sono inclusi nel presente accordo soltanto per analogia, poiché necessario per il funzionamento della cooperazione ivi prevista. Ciò non costituisce un precedente per futuri accordi che non concernono i settori relativi al mercato interno a cui partecipa la Svizzera.
